# Comune Di ###

**Provincia di \_\_\_\_\_**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE

Sommario

[CAPO I - CONDIZIONI GENERALI 3](#_Toc405893370)

[**Art. 1 - (Titolarità del Servizio)** 3](#_Toc405893371)

[**Art. 2 - (Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica)** 3](#_Toc405893372)

[**Art. 3 - (Servizio di approvvigionamento)** 3](#_Toc405893373)

[**Art. 4 - (Servizio di fognatura)** 3](#_Toc405893374)

[**Art. 5 - (Servizio di depurazione)** 4](#_Toc405893375)

[**Art. 6 - (Servizio idrico integrato)** 4](#_Toc405893376)

[**Art. 7 - (Uso dell'acqua)** 4](#_Toc405893377)

[**Art. 8 - (Uso delle opere di fognatura e depurazione)** 4](#_Toc405893378)

[CAPO II – CONTRATTI 5](#_Toc405893379)

[**Art. 9 - (Richiesta di somministrazione)** 5](#_Toc405893380)

[**Art. 10 - (Destinatario della somministrazione)** 5](#_Toc405893381)

[**Art. 11 - (Perfezionamento del contratto)** 6](#_Toc405893382)

[**Art. 12 - (Durata dei contratti)** 6](#_Toc405893383)

[**Art.13 - (Recesso dal contratto)** 6](#_Toc405893384)

[**Art. 14 - (Subentro di utenza)** 6](#_Toc405893385)

[**Art. 15 - (Trasformazione d’uso e modifica della tipologia contrattuale)** 6](#_Toc405893386)

[**Art. 16 - (Sospensione della somministrazione)** 6](#_Toc405893387)

[**Art. 17 - (Clausola risolutiva espressa)** 6](#_Toc405893388)

[**Art. 18 - (Decesso del cliente)** 6](#_Toc405893389)

[**Art. 19 - (Fallimento del cliente)** 6](#_Toc405893390)

[CAPO III – ALLACCIAMENTI 7](#_Toc405893391)

[**Art. 20 - (Spese di allacciamento)** 7](#_Toc405893392)

[**Art.21 - (Spostamento allacciamenti)** 7](#_Toc405893393)

[**Art. 22 - (Prescrizioni tecniche)** 8](#_Toc405893394)

[CAPO IV - IMPIANTI INTERNI 9](#_Toc405893395)

[**Art. 23 - (Impianti interni di acquedotto)** 9](#_Toc405893396)

[**Art. 24 - (Impianti interni di fognatura)** 9](#_Toc405893397)

[**Art. 25 - (Prescrizioni e collaudo)** 9](#_Toc405893398)

[CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO 10](#_Toc405893399)

[**Art. 26 - (Apparecchi di misura)** 10](#_Toc405893400)

[**Art. 27 - (Posizione e custodia degli apparecchi di misura)** 10](#_Toc405893401)

[**Art. 28. - (Guasti e lettura degli apparecchi)** 10](#_Toc405893402)

[**Art. 29 - (Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)** 11](#_Toc405893403)

[CAPO VI - IMPEGNATIVI CONTRATTUALI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE 12](#_Toc405893404)

[**Art. 30 - (Impegnativi contrattuali)** 12](#_Toc405893405)

[**Art. 31 - (Determinazione delle tariffe)** 12](#_Toc405893406)

[**Art. 32 - (Articolazione delle tariffe)** 12](#_Toc405893407)

[**Art. 33 - (Rilevazione dei consumi)** 12](#_Toc405893408)

[**Art. 34 - (Fatturazione)** 13](#_Toc405893409)

[**Art. 35 - (Modalità di pagamento)** 13](#_Toc405893410)

[CAPO VII - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 14](#_Toc405893411)

[**Art. 36 - (Norma di rinvio)** 14](#_Toc405893412)

[**Art. 37 - (Autorità competente)** 14](#_Toc405893413)

[**Art. 38 - (Classificazione degli scarichi)** 14](#_Toc405893414)

[**Art. 39 - (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)** 14](#_Toc405893415)

[**Art. 40 - (Disciplina degli scarichi industriali)** 14](#_Toc405893416)

[**Art. 41 - (Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)** 15](#_Toc405893417)

[**Art. 42 - (Autorizzazione allo scarico)** 15](#_Toc405893418)

[**Art. 43 - (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)** 16](#_Toc405893419)

[**Art. 44 - (Spese di istruttoria e di controllo)** 16](#_Toc405893420)

[CAPO VIII SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI 17](#_Toc405893421)

[**Art. 45 - (Disciplina dei conferimenti)** 17](#_Toc405893422)

[**Art. 46 - (Richiesta di somministrazione)** 17](#_Toc405893423)

[**Art. 47 - (Perfezionamento e durata del contratto)** 18](#_Toc405893424)

[**Art. 48 - (Controlli)** 18](#_Toc405893425)

[**Art. 49 - (Tariffa)** 18](#_Toc405893426)

[**Art. 50 - (Clausola risolutiva espressa)** 19](#_Toc405893427)

[CAPO IX CONTROLLI 20](#_Toc405893428)

[**Art. 51 - (Personale addetto al controllo)** 20](#_Toc405893429)

[**Art. 52 - (Esecuzione dei controlli)** 20](#_Toc405893430)

[CAPO X SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE 21](#_Toc405893431)

[**Art. 53 - (Richiesta del servizio)** 21](#_Toc405893432)

[**Art. 54 - (Canone del servizio di riparto)** 21](#_Toc405893433)

[CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI 22](#_Toc405893434)

[**Art. 55 - (Adeguamento dei contratti esistenti)** 22](#_Toc405893435)

[**Art. 56 - (Applicabilità del diritto comune)** 22](#_Toc405893436)

[**Art. 57 - (Obbligatorietà)** 22](#_Toc405893437)

[**Art.58 - (Approvazione ed entrata in vigore)** 22](#_Toc405893438)

## CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - (Titolarità del Servizio)**

1. L' ###, di seguito denominata “Società”, ai sensi dell'art. ------, provvede alla gestione parziale del ciclo integrato dell'acqua ed in particolare, al servizio di fognatura, depurazione e smaltimento delle acque reflue.
2. Restano a carico dei Gestori delle rimanti parti del Servizio Idrico Integrato, la corrispondente disciplina e regolamentazione e le relative carte dei servizi.
3. Il presente Regolamento disciplina:
4. i principi ai quali deve essere uniformata l’erogazione del servizio ed i rapporti con i clienti;
5. la somministrazione dei servizi di fognatura e di depurazione nei confronti dei clienti.
6. Salvo quanto verrà successivamente disposto, il presente regolamento disciplina, altresì, le attività di cui al precedente comma svolte dai rami di azienda e/o Società in Conto Terzi che gestiscono i servizi idrici integrati erogati da questa Società.

### **Art. 2 - (Servizio di approvvigionamento e di distribuzione idrica)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 3 - (Servizio di approvvigionamento)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 4 - (Servizio di fognatura)**

1. La Società somministra il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nei limiti fissati dalla normativa di riferimento, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2. Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte della Società. Essa assumerà la gestione delle opere dopo averle collaudate al fine di verificarne la conformità alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio. Il Comune dovrà corrispondere preventivamente le spese di collaudo stabilite dalla Società.
3. Nelle zone non servite da rete di fognatura e per le quali l'Amm.ne Comunale o la Società non abbiano in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire previa autorizzazione del Comune ed a condizione che il richiedente corrisponda alla Società il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione alla Società che potrà disporne per ulteriori allacciamenti ed estensioni.

### **Art. 5 - (Servizio di depurazione)**

La Società fornisce il servizio di depurazione, compatibilmente con il rispetto dei limiti allo scarico dell’impianto, secondo contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente Regolamento.

### **Art. 6 - (Servizio idrico integrato)**

Nei territori dei Comuni ove la Società somministra, oltre al servizio di fognatura e di depurazione, di distribuzione, anche il servizio di distribuzione idrica, l’erogazione del servizio è unica secondo contratti di somministrazione integrata alle condizioni tutte del presente Regolamento.

### **Art. 7 - (Uso dell'acqua)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 8 - (Uso delle opere di fognatura e depurazione)**

1. La Società somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate.
2. La fognatura non può servire immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3. La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati:
	1. domestico: riguarda gli scarichi come classificati al successivo Art.38, commi 1 e 2;
	2. industriale: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, comma 3;
	3. pluviale: riguarda gli scarichi come classificati al successivo art.38, comma 4.
4. Resta altresì vietata qualsiasi utilizzazione della fognatura diversa da quella concessa per contratto pena la risoluzione in tronco dello stesso, con diritto della Società al risarcimento di tutti i danni subiti anche indiretti.

## CAPO II – CONTRATTI

### **Art. 9 - (Richiesta di somministrazione)**

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di fognatura, depurazione o integrata, l’interessato deve presentare alla Società l'apposito modulo di richiesta, predisposto dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico, debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda, generalmente presentata quale richiesta di allaccio alla rete di distribuzione, dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
3. l’uso al quale la somministrazione è destinata;
4. l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
5. la concessione edilizia;
6. il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l’immobile;
7. il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
8. le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
9. l'autorizzazione allo scarico salvo che la stessa non debba essere rilasciata dalla Società, per cui in luogo di essa va presentata la relativa richiesta in conformità a quanto stabilito al successivo Art.42.
10. La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell’immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti.
11. Nei casi previsti dall’art.2, comma 3, il richiedente la somministrazione per uso cantiere dovrà impegnarsi a corrispondere la spesa per la realizzazione del relativo tronco.
12. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese per oneri di istruttoria.
13. La Società potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2.
14. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.

### **Art. 10 - (Destinatario della somministrazione)**

1. Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario residente, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).
2. La somministrazione avverrà per singolo cliente e per ogni uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
3. La Società ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più clienti, mantenendo la singolarità del contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
4. Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento si rinvia al successivo Art.55. Per l’adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria.

### **Art. 11 - (Perfezionamento del contratto)**

1. Il soggetto che contrattualmente ha il compito di relazionarsi con il cliente, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 152/2006, è il Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione;
2. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione per la disciplina contrattuale;

### **Art. 12 - (Durata dei contratti)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art.13 - (Recesso dal contratto)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 14 - (Subentro di utenza)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 15 - (Trasformazione d’uso e modifica della tipologia contrattuale)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 16 - (Sospensione della somministrazione)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 17 - (Clausola risolutiva espressa)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 18 - (Decesso del cliente)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 19 - (Fallimento del cliente)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

## CAPO III – ALLACCIAMENTI

### **Art. 20 - (Spese di allacciamento)**

1. Quando per la somministrazione è necessaria la costruzione di opere di derivazione il richiedente è tenuto a sostenere le relative spese secondo le tariffe in vigore.
2. Spetta alla Società determinare, e comunicare al richiedente, le caratteristiche delle opere di convogliamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all’allocazione di eventuali misuratori, dei pozzetti di prelievo campioni, dei sifoni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi.
3. Le opere di scarico, compresi il sifone e relativo pozzetto di ispezione nonché il pozzetto prelievo campioni ove occorrente, restano in gestione alla Società che potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
4. Il richiedente la somministrazione prima della sottoscrizione del contratto è tenuto al versamento dei relativi oneri come determinati dalla Società.
5. Successivamente al pagamento della somma richiesta, e previo rilascio delle autorizzazioni necessarie, la Società provvede ad eseguire i lavori di allacciamento.
6. Qualora l’esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre 6 (sei) mesi, la Società avrà facoltà di procedere, prima dell’esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
7. Il richiedente sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto se il versamento di cui al comma 1 non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell’avviso di pagamento, cosicché la Società non si riterrà più impegnata a realizzare l’allacciamento.
8. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, per qualunque motivo, non avrà diritto al rimborso delle somme versate a tale titolo.
9. Per le derivazioni di fognatura o integrate la Società provvederà, a spese del richiedente, ad installare a monte delle opere di derivazione, prima dell’eventuale pozzetto prelievo campioni, apposito sifone al fine di garantire la salubrità degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. Restano a carico del cliente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sifone e del relativo pozzetto di ispezione nonché quelle relative al pozzetto di prelievo campioni ove occorrente così come determinate al successivo Art. 32.
10. Per tutti i lavori eseguiti, la Società percepisce sul relativo ammontare, indipendente dalle spese di istruttoria, un compenso pari al 15% dell’importo stesso per rimborso spese.

### **Art.21 - (Spostamento allacciamenti)**

1. L'esecuzione dei lavori di spostamento delle opere di scarico, richiesti dal cliente, sarà a totale carico dello stesso previo pagamento dei relativi oneri secondo le tariffe in vigore presso la Società.
2. L’esecuzione dei lavori di spostamento delle opere di scarico stabiliti dalla Società, per motivi igienico-sanitari e di sicurezza, sono a carico del cliente nella misura del 50% dell’importo stesso dei lavori.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavori di spostamento delle opere di scarico compreso il sifone e l’eventuale pozzetto per il prelievo dei campioni.
4. Si applicano, nei casi previsti dal presente articolo, le disposizioni di cui all’art.20.

### **Art. 22 - (Prescrizioni tecniche)**

1. I sifoni non possono essere collocati a una profondità superiore a 130 cm misurati dal piano di calpestio all’asse del bicchiere del sifone di innesto per l’impianto interno e di norma il pozzetto di ispezione del sifone deve essere posto sul marciapiede.
2. Fatto salvo quanto stabilito per i sifoni, nel caso in cui devono essere realizzati pozzetti per prelievo campioni deve essere assicurato un dislivello di 20 cm tra il livello di scorrimento della tubazione dell’impianto interno ed il fondo del pozzetto di prelievo campioni.

## CAPO IV - IMPIANTI INTERNI

### **Art. 23 - (Impianti interni di acquedotto)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 24 - (Impianti interni di fognatura)**

1. L'impianto di fognatura nell’interno della proprietà privata, e comunque a monte del sifone o del pozzetto prelievo campioni per le utenze industriali, è eseguito a cura e spese del cliente in conformità alle seguenti prescrizioni.
2. E' vietato realizzare impianti a sistema misto che convoglino nella pubblica fognatura nera sia le acque piovane che quelle usate.
3. I reflui devono essere immessi nelle opere di allacciamento a gravità e la quota della tubazione di innesto deve essere compatibile con quella del sifone di allacciamento posto dalla Società.
4. Gli impianti interni di sollevamento dei reflui devono essere dotati di idonei pozzetti di calma a perfetta tenuta idraulica con chiusura tale da prevenire eventuali rigurgiti. La portata deve essere comunque compatibile con le opere di allacciamento e tale da evitare fenomeni di setticizzazione dei reflui. L’impianto di sollevamento dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica e la tubazione di mandata non potrà essere utilizzata come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
5. Gli impianti interni di fognatura a uso pluviale devono essere dotati di appositi pozzetti con griglie idonee ad impedire l’immissione nella pubblica fognatura bianca di rifiuti urbani o assimilabili.

### **Art. 25 - (Prescrizioni e collaudo)**

1. La Società si riserva di formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni.
2. La Società si riserva di verificare dal lato tecnico ed igienico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio qualora lo ritenga opportuno.
3. In caso di modifica all’impianto interno, compresa l’installazione di un impianto di sollevamento di fognatura, il cliente deve darne preventiva comunicazione alla Società, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.
4. Qualora detti impianti interni non fossero ritenuti idonei, la Società potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese del cliente.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo la Società può disporre la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all’adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese del cliente.

## CAPO V - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO

### **Art. 26 - (Apparecchi di misura)**

1. Gli apparecchi di misura delle somministrazioni fognarie, se necesari, sono forniti ed installati esclusivamente dalla Società restando di proprietà della stessa; il loro tipo e calibro è stabilito dalla Società in relazione all’uso e al fabbisogno necessario.
2. La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al cliente; nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, la Società si riserva di addebitare al cliente stesso le spese relative.

### **Art. 27 - (Posizione e custodia degli apparecchi di misura)**

1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dalla Società in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale della Società stessa.
2. Gli apparecchi di misurazione devono essere di norma posti immediatamente al limite della proprietà privata in modo tale che il loro accesso sia sempre consentito al personale della Società.
3. Di norma gli apparecchi devono essere posti in nicchie corredate di appositi portelli forniti dalla Società, muniti di serratura la cui chiave è consegnata al cliente.
4. La Società si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta.
5. La Società si riserva di disporre, a proprie cure e spese, previa comunicazione al cliente, lo spostamento del misuratore ove venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione anche a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi. Il cliente non potrà nulla pretendere per eventuali conseguenti modifiche dell’impianto interno.
6. Tutti gli apparecchi di misurazione devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.
7. Il cliente è depositario del misuratore e pertanto della sua buona conservazione e della integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia.
8. Il cliente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. E’ tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria.

### **Art. 28. - (Guasti e lettura degli apparecchi)**

1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui la Società lo ritenga opportuno.
2. Il cliente potrà procedere all’autolettura nei tempi e nei modi definiti dalla Società.
3. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 17. La Società, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo negli ultimi 3 anni precedenti e ove, non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di utenza. L’importo da addebitare al cliente sulla base dei suddetti volumi sarà incrementato del doppio a titolo di penale.
4. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico della Società, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria che sono a carico del cliente.
5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.

### **Art. 29 - (Apparecchi di misurazione e controllo degli scarichi)**

1. Per le somministrazioni integrate e di fognatura a uso industriale la Società dispone l’installazione a cura e spese del cliente, di idonei misuratori di portata e/o di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio e del controllo degli scarichi. Dette apparecchiature dovranno essere tarate e sigillate da personale della Società o da propri incaricati ed essere posizionati nei luoghi ritenuti più idonei dalla stessa. Su richiesta del cliente la Società, in luogo dell’installazione del misuratore, può procedere alla determinazione del corrispettivo del servizio sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento; b) analisi dei processi di lavorazione con particolare riferimento alle quantità lavorate e prodotte; c) analisi dei processi di trattamento dei reflui.
2. Il cliente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale della Società i misuratori ed i prelevatori.
3. Sono a carico del cliente le spese di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature; egli è responsabile della loro buona conservazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
4. Nel caso di guasti al misuratore il cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa accertare le cause dei guasti.
5. I misuratori possono essere rimossi o spostati su richiesta della Società o del cliente, previo accordo con la medesima.
6. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 16.
7. La Società comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto nell’art. 28 comma 7.

## CAPO VI - IMPEGNATIVI CONTRATTUALI, TARIFFE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

### **Art. 30 - (Impegnativi contrattuali)**

1. Per le somministrazioni di acquedotto e integrate non è previsto in contratto un quantitativo minimo impegnato di consumo che deve essere in ogni caso pagato dal cliente anche se non consumato.

### **Art. 31 - (Determinazione delle tariffe)**

1. La Società determina, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento, la tariffa dei servizi somministrati in conformità alla normativa vigente sino all’applicazione della legge 36/94 e successive determinazioni AEEGESI.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dalla Società in riferimento al servizio fognatura e depurazione.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
4. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dalla Società.

### **Art. 32 - (Articolazione delle tariffe)**

1. Fino all’entrata in vigore delle tariffe di riferimento del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/94, si utilizzano i meccanismi differenziati di cui ai successivi commi in conformità alla normativa vigente.
2. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico (civile ex l.n.319/76) la tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento. Per l’uso industriale (produttivo ex l.n.319/76) la tariffa è in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato. Per l’uso industriale la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
3. Per il servizio di manutenzione del sifone, del relativo pozzetto di ispezione e, ove occorrente, del pozzetto prelievo campioni, la tariffa è determinata in funzione dell’uso ad eccezione dell’uso pluviale, per il quale è in misura fissa per singolo allacciamento. La tariffa remunera le spese di manutenzione ordinaria necessarie per garantire il regolare funzionamento del sifone e relative opere accessorie (ispezione, verifica ed espurgo) e quelle di sanificazione (disinfezione, deblatizzazione e derattizzazione) nonché le quote di ammortamento per la manutenzione straordinaria di dette opere.

### **Art. 33 - (Rilevazione dei consumi)**

1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte della Società erogatrice del servizio di Distribuzione ( art. 156 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) ovvero mediante comunicazione del cliente secondo modalità preventivamente indicate, fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Società.

### **Art. 34 - (Fatturazione)**

1. Il corrispettivo del servizio, fatturato al cliente di norma trimestralmente anche in acconto o anticipo sui consumi, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l’obbligo per la Società di effettuare il conguaglio almeno una volta l’anno addebitando o accreditando al cliente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto o di anticipo.
2. La Società si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione insieme al Gestore del servizio di Distribuzione.

### **Art. 35 - (Modalità di pagamento)**

1. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

## CAPO VII - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

### **Art. 36 - (Norma di rinvio)**

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento.

### **Art. 37 - (Autorità competente)**

1. Salvo diversa disciplina regionale la domanda di Autorizzazione per lo Scarico nella pubblica fognatura delle acque reflue industriali deve essere presentata all’Autorità D’Ambito competente per territorio che rilascia l’autorizzazione secondo proprio regolamento.
2. L’immissione nella pubblica fognatura permane fino a quando conserva validità ed efficacia l’autorizzazione.

### **Art. 38 - (Classificazione degli scarichi)**

1. Si rimanda al Regolamento per le Autorizzazioni allo scarico dell’Autorità Di Ambito Competente per territorio.

### **Art. 39 - (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)**

1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati nonché pluviali sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati nonché pluviali che immettono scarichi diversi non preventivamente autorizzati sono perseguibili ai sensi del Titolo V del D.Lgs. n.152/2006.
3. E’ fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
4. E’ fatto divieto di immettere nelle reti pluviali acque di natura diversa da quelle meteoriche.

### **Art. 40 - (Disciplina degli scarichi industriali)**

1. Gli scarichi industriali, prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi:
2. ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per corpo idrico superficiale, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o lo stesso non sia in esercizio;
3. ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita dello stesso decreto. Nell’ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).
4. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura dovrà avvenire mediante apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto per il prelievo campioni come stabilito al precedente art.22.
5. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.
6. Si rimanda al Regolamento per le Autorizzazioni allo scarico dell’Autorità Di Ambito Competente per territorio.

### **Art. 41 - (Disciplina degli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose)**

1. Gli scarichi industriali contenenti sostanze pericolose di cui alla dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, all’uscita dello stabilimento, inteso come impianto di produzione, trasformazione e/o utilizzazione di sostanze pericolose, e comunque prima della loro immissione nella pubblica fognatura, devono essere conformi:
2. ai limiti di cui alle tab.3/A e tab.5 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 e per i parametri non espressi in termini quantitativi alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per corpo idrico superficiale, qualora la pubblica fognatura nella quale viene immesso lo scarico non disponga di impianto di trattamento delle acque reflue urbane o quest’ultimo non sia in esercizio o risulti inidoneo al trattamento di dette sostanze. La Società si riserva, in considerazione delle capacità dell’impianto di depurazione gestito, di vietare lo scarico contenente sostanze pericolose che a norma dovrà essere trattato come rifiuto ai sensi del D.Lgs. n.22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
3. ai limiti, stabiliti nella fase di approvazione del progetto dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi del D. Lgs. n.152/2006, tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane definita ai sensi dello stesso decreto. Nell’ipotesi in cui detti limiti non siano definiti lo scarico dovrà essere conforme alle previsioni di cui al precedente punto a).
4. Immediatamente a valle dello stabilimento dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni impartite dall’Autorità preposta al controllo, ed a cura e spese del titolare dello scarico, apposito pozzetto di prelievo campioni. L’immissione dello scarico industriale nella pubblica fognatura, comunque, dovrà avvenire con apposito ed esclusivo allacciamento provvisto di pozzetto prelievo campioni come stabilito al precedente art.22.
5. I titolari degli scarichi industriali sono tenuti al rispetto delle norme tecniche previste nel presente regolamento.
6. Si rimanda al Regolamento per le Autorizzazioni allo scarico dell’Autorità Di Ambito Competente per territorio.

### **Art. 42 - (Autorizzazione allo scarico)**

1. Si rimanda al Regolamento per le Autorizzazioni allo scarico dell’Autorità Di Ambito Competente per territorio.

### **Art. 43 - (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)**

1. Si rimanda al Regolamento per le Autorizzazioni allo scarico dell’Autorità Di Ambito Competente per territorio.

### **Art. 44 - (Spese di istruttoria e di controllo)**

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.
2. Il richiedente al momento della presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo dovrà allegare ricevuta dell’avvenuto versamento degli oneri provvisori di istruttoria stabiliti dalla Società.
3. Il parere necessario all’istruttoria dell’autorizzazione verrà rilasciato solo dopo che il richiedente avrà trasmesso alla Società l’attestazione del pagamento delle spese a saldo.

## CAPO VIII SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE CONFERITE A MEZZO DI AUTOBOTTI

### **Art. 45 - (Disciplina dei conferimenti)**

1. Le acque reflue possono essere conferite, a mezzo autobotti, presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane, gestiti dalla Società, aventi capacità depurativa adeguate a rispettare comunque i valori limite allo scarico, purché:
2. rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
3. provengano da insediamenti non serviti dalla pubblica fognatura e ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36, nel quale è ubicato l’impianto presso il quale vengono conferite;
4. siano conferite a mezzo di trasportatori che abbiano stipulato apposito contratto di somministrazione con la Società; questi al momento dell’accesso all’impianto dovranno presentare:
5. I. formulario di identificazione del rifiuto di cui al D.Lgs. n.22/97; il formulario dovrà riportare nelle “Annotazioni” la seguente attestazione “Insediamento non servito dalla pubblica fognatura” e nelle “Caratteristiche del rifiuto” le indicazioni sulle qualità del refluo;
6. II. campione preliminare del rifiuto liquido sigillato e controfirmato dal produttore e dal trasportatore;
7. III. contratto di somministrazione della Società;
8. IV. ricevuta di versamento del corrispettivo del servizio.
9. La Società si riserva, in funzione delle capacità dell’impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo, al conferimento delle acque reflue domestiche.
10. Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte della Società, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant’altro a tale titolo, nei seguenti casi:
11. disservizio dell’impianto di trattamento;
12. non conformità del campione alle acque conferite;
13. mancanza anche di uno dei requisiti previsto al comma 1 del presente articolo.
14. Nell’ipotesi di sospensione del servizio prevista al comma 3 lettera a) del presente articolo, il trasportatore potrà richiedere il rimborso delle somme versate anticipatamente come corrispettivo del servizio. Negli altri casi non si procederà alla restituzione delle somme a titolo di penale.

### **Art. 46 - (Richiesta di somministrazione)**

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di trattamento delle acque da conferire, il trasportatore deve presentare alla Società l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto.
2. Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:
3. dati anagrafici e fiscali dell’autotrasportatore;
4. estremi iscrizione all’Albo nazionale imprese gestioni rifiuti;
5. provenienza geografica dei reflui e impianto presso il quale si intende effettuare il conferimento;
6. volume dei conferimenti distinti per qualità e quantità.
7. All’atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall’interessato le relative spese per oneri di istruttoria come stabiliti al precedente articolo 44.
8. In caso di diniego non si darà luogo alla restituzione degli oneri per spese di istruttoria.

### **Art. 47 - (Perfezionamento e durata del contratto)**

1. Dalla data di sottoscrizione del contratto il trasportatore è autorizzato ad accedere all’impianto di trattamento alle condizioni stabilite nello stesso, in conformità alle norme del presente Regolamento.
2. Il Contratto ha la durata di un anno non prorogabile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alle norme, per quanto applicabili, previste al precedente Capo II.

### **Art. 48 - (Controlli)**

1. La Società si riserva di procedere preventivamente, ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.
2. Il controllo verrà eseguito da personale della Società o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall’autobotte, prima che avvenga l’immissione delle acque nell’impianto.
3. In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull’impianto a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore. Non si procederà all’immissione nell’impianto delle acque reflue nel caso in cui la verifica risulti sfavorevole.
4. In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio della Società nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere un’aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.
5. Nel caso in cui l’analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare alla Società la somma di € 516,46 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici e di laboratorio, come stabiliti al precedente articolo 44, salvo i maggiori danni all’impianto ed all’ambiente derivanti dall’immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.

### **Art. 49 - (Tariffa)**

1. La tariffa per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti presso gli impianti gestiti dalla Società è determinata dalla stessa, in conformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Per il servizio di trattamento delle acque reflue conferite a mezzo di autobotti, la tariffa è determinata in funzione della qualità e della quantità del refluo conferito.
3. La tariffa remunera gli oneri per il ricevimento, verifica, controllo e trattamento delle acque reflue conferite.

### **Art. 50 - (Clausola risolutiva espressa)**

1. La Società dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all’autorità giudiziaria, nei seguenti casi:
2. ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui all’art.45 comma 1;
3. mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Società, degli oneri a titolo di penale previsti all’art.48 comma 5.

## CAPO IX CONTROLLI

### **Art. 51 - (Personale addetto al controllo)**

1. La Società dispone di un proprio servizio di controllo territoriale e di propri laboratori di analisi aventi i seguenti compiti:
2. controlli degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature gestite dalla Società e delle acque reflue conferite presso gli impianti di depurazione
3. controlli di qualità delle acque durante l'intero ciclo;
4. controlli degli impianti interni degli insediamenti, al fine di verificarne la conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento;
5. controlli sulle fonti di approvvigionamento diverse da quelle fornite dalla Società che, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge n. 36/94, il cliente è tenuto a denunciare alla Società.
6. Il cliente è obbligato a consentire l’accesso per l’effettuazione delle operazioni di controllo al personale della Società appositamente incaricato.

### **Art. 52 - (Esecuzione dei controlli)**

1. I controlli sono effettuati in esecuzione di apposite disposizioni emesse sulla base di un programma predisposto dalla Società.
2. Al fine del controllo degli scarichi, il programma sarà redatto tenuto conto dell'indice di pericolosità degli stessi in recepimento delle direttive poste nel regolamento per le Autorizzazioni Agli Scarichi Dell’Autorità D’Ambito competente per territorio.
3. Qualora nel corso delle attività di servizio sul territorio, si rendesse necessario effettuare ulteriori rilievi rispetto a quelli programmati e disposti, si procederà a redigere un apposito rapporto nel quale oltre alla motivazione verrà riportato ogni fatto rilevante conseguente l’indagine svolta.
4. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle ispezioni ed alle modalità di prelievo campioni, vanno applicate le procedure stabilite dalla relativa normativa di riferimento.

## CAPO X SERVIZIO DI RIPARTO FRA LE SOTTOUTENZE

### **Art. 53 - (Richiesta del servizio)**

1. Il cliente, nel caso di condominio, può chiedere alla Società di provvedere al servizio di riparto dei costi della somministrazione tra le relative sottoutenze. La ripartizione deve riguardare tutti i condòmini.
2. La Società può fornire il servizio di riparto alle seguenti condizioni:
3. che venga installato, ai soli effetti dell’accertamento dei consumi, per ogni sottoutenza un apparecchio di misura della Società fermo restando che le responsabilità della stessa restano limitate al contatore condominiale;
4. che l'impianto interno e l'ubicazione degli apparecchi di misura risultino conformi alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Società;
5. che ai fini della determinazione dei costi della somministrazione facciano fede unicamente i consumi registrati all’apparecchio di misura di cui al contratto di somministrazione;
6. che il cliente rimanga unico responsabile nei confronti della Società per inadempienze a quanto stabilito dal presente regolamento;
7. che la lettura dei contatori di sottoutenza sarà effettuata con la stessa frequenza della lettura del contatore condominiale.
8. Sono a carico del cliente le spese di:
9. verifica dell’impianto interno;
10. installazione degli apparecchi di misurazione;
11. canone del servizio di riparto come stabilito dal successivo articolo54;
12. canone per la manutenzione del misuratore.
13. Ai misuratori si applicano le stesse norme previste nel presente regolamento.
14. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

### **Art. 54 - (Canone del servizio di riparto)**

1. Per ogni sottoutenza è dovuto alla Società un canone annuo determinato dalla stessa Società in funzione dell’uso della somministrazione.
2. Alla riscossione dei canoni si provvede secondo modalità fissate in apposito contratto.
3. Si rimanda la regolamento del Gestore del servizio Idrico di adduzione e distribuzione.

## CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

### **Art. 55 - (Adeguamento dei contratti esistenti)**

1. Ciascun contratto in essere, si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.

### **Art. 56 - (Applicabilità del diritto comune)**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

### **Art. 57 - (Obbligatorietà)**

1. Il presente Regolamento è obbligatorio ed efficace per tutti i clienti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione.
2. Il Capo X del presente regolamento entrerà in vigore dopo che la Società avrà determinato il canone del servizio di riparto.

### **Art.58 - (Approvazione ed entrata in vigore)**

1. Ai sensi dell’art. XXX dello Statuto, il presente Regolamento è soggetto all’approvazione dell’ XXXXX ed entra in vigore dalla data della relativa delibera.
2. Il presente Regolamento ha validità in tutti i Comuni serviti dalla Società.